



Regolamento per le attività e i servizi a favore di terzi

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 92 del 22 dicembre 2025

INDICE

Articolo 1 – Oggetto	1
Articolo 2 – Ambito di applicazione	1
Articolo 3 – Personale coinvolto	2
Articolo 4 – Attività escluse.....	2
Articolo 5 – Procedura e accordo per attività conto terzi	2
Articolo 6 – Determinazione dei costi e dei corrispettivi	4
Articolo 7 – Compensi al personale	5
Articolo 8 – Disposizioni finali ed entrata in vigore	6

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le attività svolte dal Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi” (di seguito “CREF” o “Ente”), non rientranti nei compiti istituzionali, in favore di committenti terzi nell’ambito delle attività commerciali, nonché le modalità di attribuzione al personale dei ricavi netti scaturenti da prestazioni a pagamento in esecuzione di convenzioni e contratti stipulati con enti pubblici o privati, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 28, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1987, dall’articolo 15, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 e dall’articolo 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2002-2005.
2. Le prestazioni di cui al presente regolamento sono limitate all’erogazione di servizi o alla fornitura di prodotti, altamente qualificati, aventi funzione di integrazione e di verifica dei risultati dell’attività istituzionale di ricerca, e sono svolte dal personale del CREF in possesso di competenze di carattere scientifico e tecnico-scientifico.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le attività disciplinate nel presente regolamento devono essere caratterizzate dalla prevalenza dell’interesse del terzo committente, e sono erogate con risorse derivanti sia da soggetti pubblici che privati sulla base di contratti e/o di convenzioni aventi per oggetto:
 - a) attività di ricerca di base e/o applicata al di fuori dei compiti istituzionali;
 - b) prestazioni di consulenza, sperimentazione, verifiche tecniche, progettazione, studi, assistenza tecnica e/o scientifica, formulazione di pareri tecnici e/o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, nonché attività di coordinamento e supervisione;
 - c) attività didattiche e di formazione concernenti la progettazione, l’organizzazione e l’attuazione di conferenze, corsi, seminari; predisposizione di materiale didattico e la partecipazione a progetti di formazione;
 - d) analisi, prove, tarature, controlli, esperienze e misure effettuate in ambienti aperti e chiusi, su materiali, apparecchiature e strutture di interesse del committente;
 - e) altre prestazioni a pagamento o per le quali occorre fissare una tariffa.
2. Il CREF, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, può partecipare a gare d’appalto per servizi, consulenze, ricerche; la partecipazione e le relative condizioni sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 – Personale coinvolto

1. Le attività e le prestazioni di cui al presente regolamento sono svolte con l'impiego prevalente di risorse umane e strumentali del CREF nell'ambito dell'orario di lavoro dei dipendenti interessati, individualmente, in gruppo e/o in collaborazione tra il personale dell'Ente. Tali attività e prestazioni sono svolte secondo modalità tali che garantiscano il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto degli obblighi di servizio.
2. La responsabilità della realizzazione delle attività di cui al presente regolamento è affidata a personale ricercatore/tecnologo del CREF con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Qualora parte dell'attività in favore di terzi non possa essere svolta dal personale dell'Ente è possibile, nel rispetto della normativa interna e limitatamente alla durata del contratto, avvalersi di soggetti e collaboratori esterni.
4. Nelle attività in favore di terzi dovrà essere assicurata, ove possibile, una rotazione del personale coinvolto, ferme restando le obbligazioni contrattuali specifiche e la necessità di offrire la migliore prestazione possibile in favore del committente.

Articolo 4 – Attività escluse

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le seguenti attività:
 - a) attività svolte utilizzando i contributi erogati da terzi direttamente al CREF a titolo di supporto per l'assolvimento dei compiti istituzionali, quelle oggetto di contratti stipulati con lo Stato, con le Università e con gli altri Enti pubblici di ricerca, nazionali ed internazionali, con l'Unione europea, e quelle svolte in favore dei suoi organi;
 - b) attività e prestazioni svolte in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici, anche esteri e internazionali, e soggetti privati per lo svolgimento di attività collegate ai compiti istituzionali del CREF e caratterizzate dall'interesse prevalente o concorrente dell'Ente stesso;
 - c) le attività di consulenza tecnica d'ufficio affidate al CREF dall'Autorità giudiziaria in materia civile, penale ed amministrativa, nonché le attività di consulenza di parte svolte a favore del CREF;
 - d) le attività e prestazioni conto terzi che ostacolano lo svolgimento dei compiti istituzionali del CREF o che presentino conflitti di interesse con i compiti istituzionali dello stesso Ente.

Articolo 5 – Procedura e accordo per attività conto terzi

1. I terzi interessati presentano al Direttore amministrativo del CREF richiesta scritta con la descrizione di dettaglio delle attività e delle prestazioni da svolgere.

2. Sulla base della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione redige, con il supporto del personale interessato, una proposta di contratto/convenzione per la prestazione in favore di terzi, che deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) soggetti contraenti con l'individuazione della controparte, del rappresentante legale, della sede amministrativa, del domicilio fiscale, del codice fiscale e della partita IVA;
 - b) prestazioni a pagamento o per le quali occorre fissare una tariffa;
 - c) una dettagliata descrizione della ricerca, della prestazione o della consulenza, oggetto dell'affidamento (da riportare nell'allegato tecnico);
 - d) un allegato tecnico in cui sono scritti nel dettaglio gli obiettivi, le attività da svolgere, le fasi e i termini temporali per l'esecuzione delle medesime, le risorse umane e materiali da dedicare, nonché le eventuali conoscenze già possedute dal CREF alla stipula del contratto/convenzione (background knowledge);
 - e) il dipendente che assumerà il ruolo di responsabile scientifico dell'attività per conto del CREF;
 - f) l'analisi dei costi per la determinazione del corrispettivo complessivo, di cui al successivo articolo;
 - g) il corrispettivo complessivo per la prestazione con specificazione degli importi netti e degli importi lordi (inclusa l'IVA, se dovuta);
 - h) i tempi e le modalità di emissione delle fatture, i termini e le modalità di pagamento dei corrispettivi, le procedure per la loro gestione amministrativo-contabile e quelle per il recupero dei crediti insoluti secondo la disciplina amministrativo-contabile vigente;
 - i) la disciplina collegata ai risultati delle prestazioni, le condizioni per le pubblicazioni, le modalità di utilizzazione dei risultati, ivi compresa la disciplina collegata alle invenzioni e brevetti;
 - j) eventuali clausole penali.
3. Alla proposta di stipula dell'accordo/convenzione devono essere allegate le dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interesse rispetto al committente firmate dal responsabile scientifico dell'attività e da ciascuno dei dipendenti partecipanti alla stessa.
4. Il Direttore amministrativo approva con determina la proposta di contratto/convenzione relativa alle prestazioni in conto terzi, previo accertamento della congruità ed economicità della proposta, e previa verifica che l'esecuzione della prestazione o attività non rientri nei compiti istituzionali dell'Ente; sia caratterizzata dall'interesse prevalente del committente; sia compatibile con e non ostacoli l'attività istituzionale dell'Ente; non presenti situazioni di conflitto d'interessi con l'Ente.
5. I contratti inerenti a prestazioni in conto terzi sono conclusi dal Direttore amministrativo, sentito il responsabile scientifico dell'attività. Qualora abbiano a oggetto prestazioni standardizzate, sono definiti sulla base degli indirizzi stabiliti periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.

6. Nel caso in cui si presuma di addivenire al raggiungimento di nuovi risultati, inediti ed innovativi rispetto al contratto/convenzione, tali elementi di novità dovranno essere espressamente regolati formalmente tra le parti in relazione agli elementi di novità collegati alla proprietà – anche intellettuale – e al grado di disponibilità degli stessi non rinvenibili all’atto della formalizzazione del contratto e/o convenzione. È obbligo del responsabile scientifico dell’attività e del Direttore amministrativo adeguare il contratto e/o la convenzione per regolamentare gli elementi di novità emersi nel corso dell’esecuzione dell’accordo e/o della convenzione stessi.
7. Ai fini dell’assegnazione del corrispettivo, al completamento delle prestazioni contrattuali il responsabile scientifico elabora un resoconto conclusivo che illustra i risultati ottenuti, il consuntivo delle spese e degli oneri sostenuti, nonché il resoconto delle attività e prestazioni, e dell’impegno orario del personale coinvolto nell’esecuzione delle stesse. Tale resoconto è sottoposto, per approvazione, alla firma del Direttore amministrativo.

Articolo 6 – Determinazione dei costi e dei corrispettivi

1. Per le attività oggetto del presente regolamento devono essere previsti corrispettivi congrui e adeguati tenuto conto della natura della prestazione richiesta. I corrispettivi devono essere determinati in misura tale da coprire tutti i costi e gli oneri economici di diretta imputazione a carico del CREF, e devono essere commisurati al grado di complessità e al livello di specializzazione richiesto per l’esecuzione della prestazione, nonché al regime di proprietà anche intellettuale e al grado di disponibilità dei risultati forniti al committente.
2. I corrispettivi dovranno fare riferimento ai tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, ai tariffari approvati dagli ordini professionali e ai prezzi di mercato praticati per analoghe prestazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione può approvare, e aggiornare, appositi tariffari interni contenenti le prestazioni standardizzate e le rispettive tariffe, commisurate alla complessità della prestazione e della qualifica rivestita dal personale esecutore.
4. I corrispettivi per le prestazioni devono assicurare la copertura di:

a) Costi diretti	costi di acquisto e/o di ammortamento di beni durevoli nonché costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione
	costi per l’impiego di materiali di consumo
	costo derivante da spese di viaggio e di missione del personale necessarie per l’esecuzione della prestazione
	costo per l’eventuale utilizzo dei locali, attrezzature e servizi esterni al CREF
	costi delle prestazioni e collaborazioni esterne (ad. es. collaborazioni occasionali, professionali) eventualmente necessarie per l’esecuzione della prestazione

	costi per incarichi post-doc, di ricerca, borse di studio, contratti a tempo determinato, eventualmente necessari per l'esecuzione della prestazione
	mesi personale con contratto a tempo indeterminato
	altre spese non comprese nei punti precedenti direttamente correlate alla prestazione resa
b) Costi indiretti	costi sostenuti per il funzionamento generale del CREF quali, ad esempio, energia elettrica, riscaldamento, pulizia, cancelleria, posta, telefono, coperture assicurative, ecc., stabiliti forfettariamente al 10% dei costi diretti
c) Ricavo netto	differenza tra il corrispettivo e i costi sopra indicati (lett. a e b). Una quota pari ad almeno il 20% del ricavo netto viene destinata al finanziamento del fondo di cui all'articolo 19 del CCNL 2002-2005 finalizzato all'erogazione degli emolumenti accessori al personale inquadrato nei livelli I-III e IV-VIII

5. Oltre agli oneri di cui al precedente comma, i corrispettivi devono tener conto anche del valore dell'eventuale cessione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività.

Articolo 7 – Compensi al personale

1. I compensi derivanti dalle attività di cui al presente regolamento potranno essere erogati esclusivamente al personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato effettivamente coinvolto nelle stesse, tenendo conto della qualifica e delle conoscenze scientifico-professionali del personale, del tempo dedicato allo svolgimento delle attività di pertinenza, della funzione di responsabilità scientifica o di altro genere.
2. Per ogni singola prestazione, la quota parte della voce ricavo netto (art. 6, c. 5, lett. c) non può superare il 50% dell'importo totale del corrispettivo previsto.
3. Il ricavo netto viene destinato con le modalità di seguito definite, conformemente ai contratti collettivi di lavoro vigenti:
 - al fondo da destinare come trattamento accessorio alla generalità dei dipendenti;
 - al fondo di cui all'articolo 19 del CCNL 2002-2005 per la parte destinata all'erogazione delle indennità spettanti ai responsabili delle attività di cui all'articolo 10 dello stesso CCNL;
 - al fondo di cui all'articolo 19 del CCNL 2002-2005 per la parte destinata all'erogazione dei benefici ai dipendenti che hanno effettivamente operato allo svolgimento della prestazione in conto terzi.
4. Le deliberazioni relative alla costituzione dei fondi sopra individuati saranno assunte dal Consiglio di Amministrazione del CREF, previa consultazione con le organizzazioni sindacali.

5. Tutti i compensi al personale interessato nelle attività conto terzi saranno liquidati una volta completate le attività oggetto del contratto o, in caso di avanzamento per fasi successive, ad ogni completamento delle singole fasi di attività, e in ogni caso dopo l'incasso dei corrispettivi.
6. La quota destinata al personale ricercatore/tecnologo e tecnico-amministrativo che abbia collaborato effettivamente alle attività che hanno dato luogo all'introito è ripartita secondo quanto determinato nel resoconto finale redatto dal responsabile scientifico delle attività e approvato dal Direttore amministrativo, ai sensi del precedente articolo 5.
7. A ogni dipendente che collabora alle attività disciplinate dal presente regolamento possono essere corrisposti complessivamente in un anno compensi derivanti dalle attività stesse per un ammontare non superiore al 50% dello stipendio annuo lordo relativo all'anno lo stesso ha svolto l'attività che ha dato luogo ai proventi.

Articolo 8 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua adozione ed è pubblicato sul sito Internet istituzionale del CREF nella pagina "Amministrazione trasparente".